

## **PROVVEDIMENTO N. 23 DEL 17/09/2022**

**Oggetto: Attivazione Unità di Crisi Regionale ex art. 6 del Regolamento di organizzazione delle attività del settore di emergenza**

**VISTO** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV;

**VISTO** il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Marche del 24 aprile 2020, in base agli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, tenutesi in data 19/04/2020, Andrea Galvagno è stato proclamato eletto alla carica di Presidente del Comitato Regionale Marche;

**VISTO** l'art. 6.1 del Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza che stabilisce che: "L'Unità di Crisi Nazionale (anche U.C.N.) è attivata in occasione di eventi, imminenti o in atto, verificatisi sul territorio nazionale che, per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente, ovvero per gli effetti sul normale svolgimento delle attività delle comunità locale, possano essere ricondotti ad un caso di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 1/2018 e successive modifiche ed integrazioni, o, laddove, sulla base del principio di sussidiarietà, la struttura territoriale della Croce Rossa Italiana, necessiti di supporto nella risposta all'emergenza. L'Unità di Crisi Nazionale è altresì attivata in occasione di eventi che colpiscono paesi esteri, in relazione ai quali una Società Nazionale o la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato Dipartimento della Protezione Civile, ovvero il Ministero degli Affari Esteri, abbiano richiesto un supporto per le operazioni di soccorso";

**VISTO** l'art. 6.7 del predetto Regolamento che stabilisce che: "In analogia a quanto effettuato presso il Comitato Nazionale il Presidente del Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano può costituire l'Unità di Crisi Regionale. In tali casi l'Unità di Crisi è composta almeno da: a) Presidente del Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che la convoca, la presiede e la coordina; b) Delegato CRI Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano per le attività di emergenza; c) Segretario Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile;

**VISTO** l'art. 13 del suddetto D.Lgs che elenca tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino;

**VISTA** l'Ocdpc n. 922 del 17 settembre 2022 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione emergenziale in atto;

**RAVVISATA** la necessità di costituire l'Unità di Crisi Regionale ai sensi dell'art. 6.7 del Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza;

#### **DELIBERA**

- Di attivare l'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza Maltempo – Marche e fino alla cessazione dello stato di emergenza;
- Che l'Unità di Crisi Regionale, ai sensi dell'art. 6.7 del Regolamento di organizzazione delle attività del settore emergenza è così composta:
  - a) Presidente del Comitato Regionale, che la convoca, la presiede e la coordina – Andrea Galvagno;
  - b) Delegato Regionale per le attività di emergenza – DTROES Emanuele Bajo;
  - c) Segretario Regionale – Giovanni Ceccaroni;
- Che per i componenti dell'Unità di Crisi, così composta, non è prevista l'attribuzione di compensi;



- Che l'Unità di Crisi ha sede presso gli uffici del Comitato Regionale Marche siti in Via Terenzio Mamiani, 88 – Ancona; se necessario si riunisce anche in modalità videoconferenza;
- Che alle sedute dell'Unità di Crisi Regionale potranno partecipare eventuali ulteriori soggetti di colta in volta identificati in relazione alle criticità da affrontare;
- Di dare mandato al Segretario Regionale affinché dia avvio a tutti gli adempimenti necessari a garantire la piena operatività e l'attuazione delle previsioni contenute nei punti precedenti;

**INCARICA**

- Gli Uffici a provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale;
- Di notificare copia del presente provvedimento ai competenti Uffici del Comitato Nazionale CRI, ai Presidenti dei Comitati Territoriali Marche, ai designati componenti dell'Unità di Crisi Regionale.

L'originale del presente provvedimento sarà conservato nell'apposito libro dei Provvedimenti in conformità della normativa vigente.

Il Presidente Regionale

Andrea Galvagno